I.N.P.D.A.P. Direzione Regionale Lombardia
Via Circo n. 16 – 20123 MILANO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Lavori di manutenzione straordinaria
Caserma dei VV. F. CREMONA

Committente: ***I.N.P.D.A.P. Direzione Regionale Lombardia***

Responsabile dei Lavori: ***dott.ssa Teresa PANTANO***

Responsabile Unico del Procedimento: ***geom. M. SANTORO***

Progettista: ***geom. F. D'IPPOLITO***

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 1

ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO 3

2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO 3
2.2 SUBAPPALTI E COTTIMI 5

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 8

3.1 OPERE INCLUSE NELL" APPALTO 8
3.2 LAVORI E MODALITA' 10
3.3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 10
3.4 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 10
3.5 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE 10

ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI 10

4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI 10
4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI 11
4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA 11
4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI ED ALLE OPERE SPECIALISTICHE 12
4.5 REVISIONE PREZZI D'APPALTO 12

ART 5 – CONTROVERSIE 13

5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 13
5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI 14

6.1. DISPOSIZIONI GENERALI 14

ART. 7 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 14

7.1 CAUZIONE PROVVISORIA 14
7.2 CAUZIONE DEFINITIVA 15
7.3 ULTERIORI GARANZIE 16

ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI 17

8.1 CONSEGNA DEI LAVORI 17
8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA 18
8.3 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE 20
8.4 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI 20

ART. 9 – TEMPISTICA 21

9.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 21
9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE 21

ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 21

ART. 11 – PAGAMENTI 22

ART. 12 – COLLAUDO 22

12.1 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 22

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE. RESPONSABILITÀ 22

13.1 GENERALITA" 22
13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 23
13.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE 26
13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE 31

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria della Caserma dei Vigili del Fuoco (VV.F.) della provincia di Cremona e di proprietà dell'I.N.P.D.A.P..
Le opere oggetto dell" appalto saranno eseguite in conformità alle più moderne tecnologie, in relazione alla destinazione.

ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO
2.1 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta ad euro €. **95.000,00** oltre I.V.A..
Il contratto sarà stipulato prevalentemente a misura e sarà aggiudicato con il criterio di cui all" art. 82, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 così come regolamentato dal D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 artt. 118 e 119, nonché secondo le modalità precisate negli atti di gara.

TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA	euro	***88.850,00***
Per la sicurezza	euro	***6.150,00***
TOTALE	Totale €.	***95.000,00***

Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico - estimativo di progetto e sono comprensivi degli oneri per la sicurezza.
Ai sensi dell" art. 131, comma 3, primo capoverso del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ovvero art. 16 comma 1 lettera a.2), art 22 comma 3 lettera e), art. 39 comma 1, ultimo capoverso del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. Il corrispettivo contrattuale sarà quello risultante dalla somma dell" importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull" importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza più gli oneri per la sicurezza medesima scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara.
Le quantità di progetto potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, con l'osservanza delle prescrizioni dell" art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, di cui all" art. 114 del D. Lgs. 163/2006, degli artt. 10, 11 e 12 del Capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 nonché dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

2.2 SUBAPPALTI E COTTIMI

L" Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
A norma degli artt. 74 e 141 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dell" art. 30 comma 1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m., dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dell'art. 170 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all" atto dell" offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l" Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell" autorizzazione presso la stazione appaltante

contestualmente alla presentazione dell‟ istanza e comunque almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell‟ art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'inesistenza delle cause di esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall‟ art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l‟ iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (si precisa che a norma del combinato disposto dall‟ art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 e s.m. è sufficiente l‟ iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l‟ importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all'Impresa non superi i 150.000,00 euro);
5. che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale requisito l‟ Impresa appaltatrice dovrà allegare all‟ istanza per il rilascio dell‟ autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e s.m.;
6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un‟ associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l‟ esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l‟ Impresa affidataria del subappalto o del cottimo;
7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall‟ art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l‟ esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l‟ indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell‟ ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l‟ Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all‟ esecuzione dei lavori;
8. che contestualmente all'istanza l‟ Impresa appaltatrice depositi la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Impresa subappaltatrice attestante di non aver assunto funzione di progettista nei riguardi dei lavori oggetto di appalto, né svolto attività di studio o consulenza in ordine ai medesimi lavori e di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con i progettisti medesimi.
A norma dell'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell'art. 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 20 gg. dalla presentazione dell'istanza con i relativi documenti a corredo. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. per i subappalti a cottimo di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore ad euro 100.000,00, il termine suddetto è ridotto della metà.

Si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di esclusione dalle pubbliche gara e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché nel caso in l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l‟ esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.
L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l‟ unica e la sola responsabile verso l‟ amministrazione della buona esecuzione dei lavori.
L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d‟ appalto.
Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa statale vigente in materia di subappalto.
E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Impresa appaltatrice medesima, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'Impresa stessa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l‟ indicazione delle ritenute di garanzia
Le disposizioni relative al subappalto si applicano anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l‟ impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell‟ importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l‟ incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore a 50% dell‟ importo del contratto da affidare. Si precisa che, a norma dell‟ art. 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., per "attività ovunque espletate" si intendono quelle poste in essere all‟ interno del cantiere cui si riferisce il presente Capitolato.
L‟ Impresa appaltatrice ha l‟ obbligo di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l‟ esecuzione dell‟ appalto, il nome del subcontraente, l‟ importo del contratto, l‟ oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Nel caso di varianti in corso d‟ opera, l‟ eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell‟ appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all‟ atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
3.1 OPERE INCLUSE NELL'APPALTO
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito: ***lavori di manutenzione straordinaria Caserma dei VV. F. - CREMONA.***

In particolare le opere da eseguirsi sono:

1. Impianto di cantiere generale costituito da: baracca di cantiere a uso spogliatoio, baracche per ricovero attrezzi e materiali, servizio igienico chimico e/o collegato alla ret fognaria passante nell'area di competenza della Caserma, gli accessori e gli apparecchi occorrenti per la movimentazione le lavorazioni, la segnaletica e le opere di protezione generali e delimitanti le aree per carico e scarico materiale, impianto elettrico conforme alle disposizioni ASL e alle normative CEE nonché al D. Lgs. 81/08 s s.m.i., qualsiasi opera di approntamento (ponteggi o trabatelli) per l'esecuzione delle opere previste, puntellamenti di strutture verticali e/o orizzontali, banchine, disarmo ad opere ultimate, e ogni approntamento e accorgimento, anche non previsto in questa sede, richiesto e imposto dal D. Lgs. 81/08 s.m.i. anche se queste dovessero sopraggiungere ad appalto affidato, redazione del P.O.S. in armonia con il documento P.S.C. o P.S.S. e in sinergia con il Coordinamento in fase d'esecuzione;

2. Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestello porta operatore rispondente alle norme ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo di effettivo impiego, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 18;
3. Oneri per la rimozione dei grigliati, chiusini, caditoie accatastamenti nell'ambito di cantiere per il successivo riutilizzo;
4. Scavo a sezione effettiva fino a un massimo di 1,5 mt. per nuovi tratti di collettori di fognatura con materiale lasciato al bordo scavo per il successivo reinterro. Tale scavo sarà effettuato sia per la realizzazione di nuovi tratti di raccolta delle acque meteoriche, sia per realizzazione o il ricollocamento dei relativi pozzetti conseguente nuovo assetto della pavimentazione;
5. Fornitura e posa di nuova rete con tubazioni in PVC, serie pesante 301, a giunti collegati mediante collante apposito, compreso pezzi speciali, incluso sottofondo, rinfianchi in calcestruzzo e comprensivo di collegamento alle reti esistenti ed inserimento di un'ispezione;
6. Messa in opera alla quota necessaria di tutte le caditoie di tutti i chiusini, pozzetti elettrici o di altra natura, precedentemente rimossi o di nuova foritura, compreso l'onere per la sostituzione di tutti i manufatti danneggiati o deteriorati;
7. Fornitura e posa in opera di nuovi pozzetti sifonati in cemento prefabbricato per raccolta acque meteoriche incluse caditoie inghisa del tipo pesante nuove o precedentemente recuperate, completi di telaio e di ogni accessorio, i materiali e le opere murarie necessarie, le lavorazioni, e tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione;
8. Fornitura e posa di manto stradale composto da: fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso, con bitume con prenetazione 50/70 o 70/100, compresi i materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, con pezzatura massima degli inerti di 30 mm., spessore 15 cm. e successiva stesura di tappeto di usura in conglomerato bituminoso con le stesse caratteristiche della fondazione. Sono compresi nel prezzo tutte le opere e le assistenze murarie per la formazioni di scivoli, dossi, rampe;
9. Picozzatura su tutte le superfici in cemento a vista del Castello di manovra, rimuovendo tutte le parti in fase di distacco sino a scoprire i ferri di armatura e staffe, accurata pulizia delle armature. Spazzolatura ed eliminazione delle parti arrugginite. Passivazione armatura così predisposte con prodotti a base epossicementizia con cui avvolgere completamente i ferri esposti. Ricostruzione dei profili originali con riporti successivi di maltacementizia premiscelata, con esecuzione a più riprese e uso di stagge in alluminio. Rasatura finale di regolarizzazione di tutte le superfici eseguite con due passate di malta premiscelata e finite con spugna e frattazzao con spessore medio di mm.3 con interposta di rete in fibra minerale. Finitura protettiva mediante applicazione di primer fissativo e con due mani di pittura speciale acril-polimero;
10. Fornitura e posa in opera di lastra , con funzione di zoccolo di sicurezza (fermapiede), in acciaio inox spessore 15/10, h. 20 cm., l. da 1,50 a 2,00, solidale alla struttura in CLS del Castello di manovra tramite barra ad aderenza migliorata in acciaio saldata a barra ad alta resistenza alla corrosione con terminale filettato completo di dado e rosetta, opportunamente ancorata alla struttura in CLS previa realizzazione di foro;
11. Fornitura e posa in opera di portone industriale con apertura a libro composto da ante monostrutturali autoportanti di dimensioni variabili, intelaiatura perimetrale in profilo sagomato in acciaio zincato spess. 20/10, rivestimento in doppia lamiera in acciaio zincato preverniciato spessore 8/10 + 8/10. Coibentazione con poliuretano autoestinguente di classe B2 esenteda CFC, con colorazione RAL a scelta della D.L. . Cerniere esclusive in acciaio zincato e verniciate di colore nero con boccole antiusura in teflon o con cuscinetti a sfera. Fissagio mediante montanti laterali in profilo zincato spessore 20/10 corredati di staffe a L asolate da ancorare a muro tramite tasselli. Stime

di tenuta aria/acqua. Sistema di chiusura manuale mediante cariglioni interni dicolore nero e aste in acciaio zincato con nottolini di guida non in vista. Sistema di movimentazione per mezzo di guida superiore in acciaio zincato spessore 35/10, carrelli di scorrimento con cuscinetti a perno registrati e possibilità di rotazione raccolta/ante da 90° a 180°. Finestratura in oblò in gomma con profilo perimetrale EPDM antinvecchiamento di colore nero, con inserimento di vetro stratificato fino a 10 mm. ad angoli stondati. Nel costo sono ricompresi anche gli interventi necessari per lo smontaggio di quelli esisenti e il trasporto nelle pubbliche discariche. Misure mm. 7210 x 5570

12. Fornitura e posa in opera di porta pedonale apribile a battente senza inciampo,da inserire nel portone industriale di tipo 4 + 2 (impacchettamento) e precisamente nel lato da 4, con anta tagliata con profilo di battuta superiore in alluminio elox dotata di maniglione antipanico a due punti di chiusura (alto/basso) con cilindro e maniglia esterna, larghezza da 900 a 1200 mm.;
13. Fornitura e posa in opera di cancello scorrevole a un'anta realizzato con tubo in acciaio, pannellatura in lamiera forata, con cremagliera di scorrimento in acciaio trafilato e fissata al tubolare di base tramite bulloni inox con dentellatura rivoltaverso il basso, guida in profilo ad U rovesciato. Il colore sarà quello del materiale utilizzato - acciaio inox- mentre il disegno -pannellatura o profilati verticali- sarà decisa con la D.L.;
14. Fornitura e posa in opera di automazione dell'apertura cancelli d'accesso Caserma con motoriduttore da 24 V, coppia di fotocellule, lampeggiante con antenna, selettore a chiave, con meccanismo per funzionamento in assenza di energia elettrica completo di carica batteria, batteria e supporto, finecorsa elettromeccanico, sistema antischiacciamento con rilevazione amperometrica;
15. Fornitura e posa in opera di lucernario in policarbonato termoforato monolitico a base circolare, ottenuto da doppia lastra di policarbonato protetto U.V. ad elevata resistenza all'urto e alla grandine, reazione al fuoco classe B - s1, d0, spessore 3 mm. + 2 mm., trasmissione luminosa con lastre esterna opale e interna trasparente al 46%, fornito completo di guarnizione in espansolene e viterie in acciaio zincato, diametro mm. 800;
16. Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro realizzata con telaio presso piegato spessore 2 mm., sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni poste sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusra, manigli interna e esterna con placche antincendio, poste in opera compreso l'onere per le opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle pareti: REI 120 ampiezza muro 1400 x 2000 mm.;
17. Maniglione antipanico a barra orizzontale CE in acciaio cromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio a uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura.

3.2 LAVORI E MODALITA'

Trattandosi di lavori da eseguirsi in altezza e su vuoto, dovranno predisporsi opportuni accorgimenti -ponteggi o qualsiasi approntamento che permetta l‟ esecuzione dei lavori in altezza e in sicurezza- ai sensi del D. Lgs. 81/08, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, artt. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, Sezione V – Ponteggi fissi art. 131, 132, 134, 135, 136, 138,m 139, Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, l‟ Impresa affidataria dovrà seguire tutte le informazioni e/o ordini impartiti, in tema di

sicurezza, dal coordinatore all‟ esecuzione (art. 92 del D. Lgs. 81/08) che sarà nominato dalla Committenza.
Si ribadisce che il lavoro finito dovrà perfettamente integrarsi con la struttura esistente della gabbia ascensore, sia in elementi strutturali e di chiusura e sia in tonalità della verniciatura di rivestimento.

3.2 LAVORI E MODALITA'

Trattandosi di lavori da eseguirsi in altezza e su vuoto, dovranno predisporsi opportuni accorgimenti -ponteggi o qualsiasi approntamento che permetta l‟ esecuzione dei lavori in altezza e in sicurezza- ai sensi del D. Lgs. 81/08, così come modificato dal D. Lgs. 106/2009, artt. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, Sezione V – Ponteggi fissi art. 131, 132, 134, 135, 136, 138,m 139, Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.
Infine, l‟ Impresa affidataria dovrà seguire tutte le informazioni e/o ordini impartiti, in tema di sicurezza, dal coordinatore all‟ esecuzione (art. 92 del D. Lgs. 81/08) che sarà nominato dalla Committenza.
Si ribadisce che il lavoro finito dovrà perfettamente integrarsi con la struttura esistente della gabbia ascensore, sia in elementi strutturali e di chiusura e sia in tonalità della verniciatura di rivestimento.

3.2 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati grafici, dalle relazioni, dall'elenco prezzi unitari allegati al contratto o richiamati nello stesso e dalle indicazioni integrative che verranno successivamente precisate all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

3.3 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto o richiamati nello stesso debbono intendersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. L'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, ai sensi dell‟ art. 134 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. ed agli art. 10, 11 e 12 del capitolato generale per le opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 secondo quanto già previsto dall'art. 2 del presente Capitolato Speciale.

3.4 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE

Gli elaborati progettuali forniti dall‟ Amministrazione comprendono il progetto architettonico, il progetto delle strutture, che sono stati predisposti da tecnici incaricati dall‟ Amministrazione.
In sede di gara di appalto l‟ Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, ed aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull‟ esecuzione dell‟ opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d‟ asta.
Sulla scorta dei disegni esecutivi di progetto e di tutti gli elaborati tecnici allegati, l‟ Appaltatore dovrà redigere i disegni di cantiere relativi alla parte architettonica, alle opere strutturali ed agli impianti.
Nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l‟ Appaltatore dovrà tenere conto delle

indicazioni della Direzione Lavori (nel prosieguo D.L.) e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l‟ Amministrazione a sua insindacabile facoltà intenderà opportuno introdurre nelle opere nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 3.4, senza che l‟ Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente capitolato generale o dal presente capitolato speciale.
I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture. Questi elaborati saranno considerati integrativi del progetto generale originale dopo aver ottenuto il benestare della D.L..
Nel caso di modifiche ritenute di rilievo a giudizio della D.L. i disegni di cantiere saranno accompagnati dagli elaborati di calcolo redatti da tecnici abilitati compensati dall‟ Appaltatore, in cui siano state eseguite le necessarie verifiche nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI

4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI

I prezzi contrattuali derivano dall‟ applicazione ai singoli prezzi previsti nell‟ elenco prezzi unitari del ribasso percentuale offerto in sede di gara.
Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate dall'elenco prezzi unitari.
Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l‟ importo appositamente stanziato dall‟ amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto dell‟ art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e s.m. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. .

4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI

I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sia per la valutazione dei lavori in economia, sia per le opere a misura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare.
I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

L‟ Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della D.L.

4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA

Per la determinazione dei nuovi prezzi entro il sesto quinto dell‟ importo originario di contratto si applicano le disposizioni dell‟ art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e precisamente:
a) desumendoli, ove possibile, dall‟ elenco prezzi generale, utilizzato per la predisposizione del progetto messo in gara (anno 2010). In subordine, si utilizza il prezzo recato dall‟ elenco prezzi generale vigente al momento della definizione dei nuovi prezzi, temporizzato alla data del progetto stesso applicando a ritroso il coefficiente d‟ aggiornamento;

b) in alternativa a quanto indicato al punto a), si provvederà al ragguaglio delle nuove lavorazioni con gli eventuali lavori consimili compresi nel contratto. Si intende per ragguaglio la comparazione o l‟ assimilazione delle nuove lavorazioni con quelle previste in progetto e la conseguente estrapolazione del nuovo prezzo in proporzione ai prezzi contrattuali;

c) nel caso in cui l‟ attività di ragguaglio risulti infruttuosa, alla determinazione dei nuovi prezzi si procede mediante la formulazione di nuove analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d‟ opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell‟ offerta dedotti, ove possibile, dall‟ elenco prezzi generale di cui al punto a).
Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara.
I nuovi prezzi per le misure di sicurezza sono calcolati a parte quando il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva ne ravvisi esigenza.
La D.L., inoltre, potrà chiedere l‟ esecuzione dei lavori non previsti in economia, ai sensi dell‟ art. 153 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m..
In quest‟ ultimo caso il corrispettivo per tali lavori verrà determinato come di seguito:
- per quanto riguarda la mano d‟ opera, applicando le tariffe previste nelle apposite "tabelle cognite dei costi della mano d‟ opera", redatte dalla competente Commissione provinciale, in vigore al momento dell'esecuzione di dette opere, aumentate del 24,3% (ventiquattrovirgolatrepercento), per spese generali ed utile di impresa;
- per quanto riguarda i noli ed i materiali, prendendo le relative voci dell‟ elenco prezzi pratica nella Regione Lombardia, utilizzato per la predisposizione del progetto messo in gara, ed applicando ad esse lo sconto medio risultante dal raffronto tra l‟ importo dei lavori quale desunto dall‟ offerta e l‟ importo a base d‟ asta.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d‟ opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a piè d‟ opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell‟ Elenco prezzi unitari relativi alle opere finite.
Saranno a carico dell‟ Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.
A cura dell‟ appaltatore le note delle ore in economia dovranno essere giornalmente depositate presso l‟ ufficio della D.L., e firmate dall‟ assistente.

4.4 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI ED ALLE OPERE SPECIALISTICHE

Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche e specialistiche incluse nell‟ appalto tutte le assistenze murarie necessarie ad un corretto inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d‟ arte.

4.5 REVISIONE PREZZI D'APPALTO

Ai sensi dell‟ art. 133 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è ammessa la revisione dei prezzi. La deroga al presente articolo è sempre prevista nel rispetto di quanto novellato nello stesso articolo 133, dal comma 3 al comma 9, del D.Lgs 163/2006.

ART 5 – CONTROVERSIE
5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l‟ interpretazione o l‟ esecuzione del contratto di appalto si procederà con un accordo bonario secondo il disposto dell‟ art. 240 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
Le controversie non composte a norma del citato articolo sono devolute all‟ autorità giudiziaria competente (Foro di Milano).

5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Impresa appaltatrice dal Dirigente che svolge le funzioni di responsabile del procedimento: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 20 giorni) per la redazione da parte del Direttore Lavori dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e per l‟ inventario di materiali, macchine e mezzi d‟ opera che devono essere presi in consegna dal Direttore lavori con conseguente immissione dell‟ Amministrazione nel possesso del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore il Direttore lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d‟ opera e di quant‟ altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente appaltatore indicando le eventuali indennità da corrispondere.
Con la sottoscrizione del contratto l'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa vigente.
All'atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. od altro idoneo rappresentante dell'Amministrazione ed il rappresentante dell'Impresa appaltatrice o, in assenza di questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di constatazione dello stato dei lavori del cantiere ed all'inventario dei materiali a piè d'opera, dei macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
A chiusura del verbale l'Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari ed attrezzature dovranno essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero ed il deposito di materiali ed attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice secondo quanto disposto dall‟ art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima nelle forme di legge.
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'Amministrazione, corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali offerti dall'Impresa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI
6.1. DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato speciale, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., anche se non espressamente citati, attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche, ecc., purché non in contrasto con il presente Capitolato speciale e con le norme particolari degli allegati.
A norma dell‟ art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., l‟ esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni" e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto "Regolamento recante il capitolato generale d‟ appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell‟ art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni" per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..

ART. 7 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
7.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 comma 6 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Committenza (importo dei lavori inferiore a €. 50.000,00), l‟ imprese partecipanti sono escluse dalla costituzione della cauzione provvisoria.

7.2 CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso d‟ asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l‟ aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
A norma dell‟ art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 la cauzione definitiva garantisce l‟ adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d‟ appalto ed il risarcimento del danno derivante dall‟ eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all‟ appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che l‟ Amministrazione avesse a subire. L‟ Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l‟ eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell‟ appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall‟ appaltatore per le inadempienze derivanti dall‟ inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. E' fatto obbligo all‟ impresa appaltatrice procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all‟ appaltatore.
A norma dell‟ art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell‟ avanzamento dell‟ esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell‟ iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all‟ istituto garante, da parte dell‟ appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l‟ avvenuta esecuzione. L‟ ammontare residuo, pari al 25 per cento dell‟ iniziale importo garantito, è svincolato all‟ atto dell‟ approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione). Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione dell‟ importo residuo della cauzione, questo continuerà a restare, in tutto od in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all‟ art. 189 del D.P.R. n. 554/1999, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge.
Si precisa che, a norma dell‟ art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell‟ impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell‟ affidamento e l‟ acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l‟ appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara.

7.3 ULTERIORI GARANZIE

A norma dell‟ art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell‟ art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. l‟ Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative:
a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell‟ esecuzione dei lavori. la somma assicurata deve essere almeno pari a euro 150.000,00;
b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l‟ Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell‟ esecuzione dei lavori con un massimale che, a norma dell‟ art. 23 comma 1 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. deve essere almeno pari a euro 1.500.000,00.
Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all‟ utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (recante "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici"), fermo restando che le medesime coperture devono sempre essere adeguate alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.. Pertanto gli Schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 devono essere adeguati alle normativa provinciale sopra richiamata mediante la predisposizione di apposita appendice alla singola assicurazione da consegnare all‟ Amministrazione unitamente alla Scheda tecnica di cui al D.P.R. n. 123/2004 e dalla quale emergano i singoli adeguamenti effettuati con tutte le seguenti clausole espresse:

a) tutti i riferimenti alla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m. devono intendersi sostituiti con le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
b) per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti della Stazione Appaltante, foro competente è esclusivamente quello della sede della medesima Stazione Appaltante;
c) in deroga alle definizioni contenute nel D.M. n. 123/2004 per "Esecutore dei lavori" devono intendersi i soggetti di cui all‟ art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

Le coperture assicurative devono, inoltre, rispettare tutte le indicazioni sopra indicate e quelle contenute negli atti di gara.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l‟ inaccettabilità delle polizze presentate senza che l‟ Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto: in tal caso si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per volontà dell‟ Impresa aggiudicataria a tutti gli effetti.
In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d‟ appalto. Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo impedisca la consegna dei lavori si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione a norma dell‟ art. 129, comma 7, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.

ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI
8.1 CONSEGNA DEI LAVORI

L'Amministrazione appaltante procede alla consegna dei lavori entro il termine di 45 giorni dalla firma del Contratto d'Appalto, fatto salvo quanto indicato nella lettera d'invito senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.

L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori; l'Impresa avrà l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto di consegna, la D.L. fisserà in relazione alla sistemazione stradale e generale della zona.

8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1.
L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.
L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L. L'appaltatore ha anche l'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta.

Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla Direzione Lavori.
In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, ecc.) varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.L. a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.
La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.
L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.
L" Impresa è parimenti tenuta ad osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le direttive del Coordinatore per l" esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi dell" art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
A norma dell" art. 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell" art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l" Impresa appaltatrice, durante l" esecuzione dei lavori e fermo quanto stabilito dall" art. 13.2 del presente capitolato, può presentare al Coordinatore per l" esecuzione dei lavori proposte di modificazione ed integrazione al Piano di sicurezza, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell" Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. A norma dell" art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. in nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
A norma dell" art. 102, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul

contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

8.3 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

A norma dell‟ art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l‟ appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso l‟ amministrazione appaltante. L‟ appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell‟ appalto.
A norma dell‟ art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell‟ Impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall‟ appaltatore e notificato all‟ amministrazione appaltante.
In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce l'obbligo dell'Appaltatore, ove non ne disponga, di assumere un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei lavori per conto dell'Impresa. Detto direttore tecnico dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere.
Il "Direttore del Cantiere" sarà, insieme all‟ Appaltatore, responsabile dell‟ applicazione di tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. che interessino le opere che l‟ Appaltatore dovrà eseguire. L‟ Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto.

8.4 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformità a quanto stabilito in progetto.
A norma dell‟ art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., la misurazione dei lavori e la redazione della contabilità sono sottoposte alle condizioni e norme del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni" e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto "Regolamento recante il capitolato generale d‟ appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell‟ art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni" per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..
L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare.
Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali quantità o qualità non fossero accertate in contraddittorio, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.
Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 9 - TEMPISTICA
9.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.

9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Il tempo contrattuale, a norma dell" art. 42 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno concesse sospensioni né proroghe così motivate.
Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all" art. 133 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. ed all" art. 24 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive così come individuate nei contratti collettivi di lavoro.
Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dall" Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa dell" appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima la scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all" art. 26 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
A norma dell" art. 172 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. l" appaltatore deve dare all" Amministrazione committente formale comunicazione dell" avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

A norma dell" art. 117 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dell" art. 22 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale d'importo pari allo 10 per mille dell" importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Qualora il ritardo nell" esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale superiore al 10% dell" importo contrattuale, l" Amministrazione promuove l" avvio delle procedure previste dall" art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l" applicazione della penale e comunque in ogni caso in cui la misura dell" avanzamento dei lavori in corso evidenzi dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.
A opera ultimata è facoltà della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti i materiali e delle attrezzature di proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20 (venti).
Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

ART. 11 – PAGAMENTI

L'Appaltatore non avrà diritto a pagamenti in acconto.
A norma dell" art. 114 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. in caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Il pagamento della rata unica ovvero di quella a saldo, comprendente le trattenute di Legge effettuate sul singolo certificato di pagamento, verrà disposto a favore dell'Impresa, per un importo pari al 90 % alla chiusura delle opere certificata dalla D.L.
Il pagamento a saldo, dopo l‟ approvazione del collaudo o del certificato di pagamento.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità in materia di contabilità dell‟ Amministrazione appaltante. Comunque non oltre gg. 60 dall‟ emissione della relativa fattura

ART. 12 - COLLAUDO
12.1 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione verrà redatto dalla D.L. entro tre mesi dall‟ ultimazione dei lavori.

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
13.1 GENERALITA'

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ed in ogni parte del presente Capitolato speciale, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all‟ appaltatore per l‟ osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli. Sono inoltre a carico dell‟ appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a carico dell‟ appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell‟ appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall‟ Impresa in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l‟ appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

1) L'Appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria durante il periodo di svolgimento dei lavori, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2) L'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto dal precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
3) Fermo restando quanto sopra stabilito, a norma dell‟ art. 7 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, l‟ Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
4) A norma dell‟ art. 13 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 l‟ Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall‟ appaltatore nei limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia provinciale del lavoro anche in corso d‟ opera detraendo

il relativo importo dalle somme dovute all‟ appaltatore in esecuzione del contratto e secondo le modalità indicate dal medesimo art. 13 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
5) In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato comunicazione all‟ appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell‟ adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non saranno liquidate sino a che non sia dimostrato l‟ integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti.
6) Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o concessionaria l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima. A norma dell‟ art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l‟ appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all‟ amministrazione committente il documento unico di regolarità contributiva**.**
7) L‟ Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L‟ Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. A norma dell‟ art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l‟ appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, la documentazione di cui all‟ allegato XVII al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché una dichiarazione attestante l‟ organico medio annuo dell‟ Impresa, distinto per qualifica, corredata da gli estremi delle denuncie dei lavoratori effettuate all‟ INPS, all‟ INAIL ed alle Casse Edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
8) A norma dell‟ art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l‟ appaltatore è tenuto a consegnare, entro trenta giorni dall‟ aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall‟ aggiudicazione), il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dell‟ allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d‟ appalto. L‟ appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l‟ Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto d‟ appalto per colpa dell‟ aggiudicatario.
9) A norma dell‟ art. 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell‟ art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l‟ appaltatore ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dall‟ aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall‟ aggiudicazione), proposte di modificazione ed integrazione al piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell‟ Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Nel caso in cui l‟ appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che lo stesso

abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A norma dell‟ art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali.
10) A norma dell‟ art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l‟ Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell‟ inizio dei lavori. A norma dell‟ art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. A norma dell‟ art. 118, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. l‟ Impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il piano presentato dall‟ Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall‟ Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell‟ esecuzione dei lavori. A norma dell‟ art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
11) A norma degli articoli 18, comma 1, e 20, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
12) L‟ Impresa appaltatrice risponde verso l‟ Amministrazione dell‟ adempimento degli obblighi sopra descritti anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti i suoi subcontraenti.
13) Fermo restando quanto stabilito da presente capitolato e dalla normativa nello stesso richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all‟ art. 35, comma 28, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248 l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

13.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE

Sono, inoltre, a carico dell‟ appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale.
1) Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o dell‟ Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
2) L'assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali secondo le disposizioni dell‟ art. 8 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 compresi i diritti di segreteria ove dovuti, *nonché l'eventuale aliquota prevista dalla Legge 4 marzo 1958 n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, ai sensi dell'art. 24 della Legge medesima*.
3) La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria l'occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all'Autorità Comunale, il relativo canone ove previsto, la responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti della proprietà pubblica stessa.
4) Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l" Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all" appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva.
5) Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali.
6) Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni adeguate e con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard dell" Amministrazione e le prescrizioni della D.L.. Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere nell'osservanza delle Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada.
7) Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle opere e dalle cave di prestito.
8) Il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.
9) Il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo finale da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.
10) Il mettere a disposizione dei funzionari della D.L., adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, di illuminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale.
11) Secondo quanto già indicato nell" art. 8.4 del presente Capitolato, l" appaltatore deve garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell'Amministrazione e che si assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere.
12) La manutenzione del cantiere, l" idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in costruzione od in corso di ultimazione, anche se occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione.
13) L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
14) Il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.
15) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell" esecuzione dei lavori alle provviste, agli

attrezzi ed a tutte le opere provvisionali, fatto salvo quanto previsto dall‟ art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dall‟ art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
16) Come già indicato nell‟ art. 7.3 del presente Capitolato, l‟ appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione rischio contro terzi inerente l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.
17) Come già indicato nell‟ art. 7.3 del presente Capitolato, l‟ appaltatore è tenuto a provvedere all'assicurazione contro i furti, gli incendi e l'azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, dall'inizio dei lavori fino all'approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato.
18) Il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dall‟ Amministrazione stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentirà l'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dall'Amministrazione, non potrà pretendere compensi di sorta.
19) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative (ivi compresa l‟ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda sanitaria, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.
20) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
21) Il provvedere all'osservanza delle Norme vigenti in materia di Polizia Mineraria.
22) Il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli edifici, impianti, opere varie e sistemazioni in genere.
23) Il provvedere alla fornitura dei necessari operai, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna.
24) La prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi ultimi l'appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
25) Il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto che, qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
26) Il provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le modalità tecnico-scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi di restauro di beni monumentali ed architettonici e di beni storico-artistici. Le relazioni tecnico-

scientifiche, documentazioni fotografiche, prove ed analisi specialistiche eseguite in corso d‟ opera, rilievi grafico-critici dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla D.L. Qualora l‟ Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà redigere direttamente tale documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
27) Il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
28) L'Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla realizzazione dell‟ opera restando esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto dall‟ art. 189 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dall‟ art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.
29) Sono a carico dell‟ Amministrazione gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudatori statico, tecnico-amministrativo e degli impianti.
30) Il fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell‟ opera con particolare riguardo agli impianti.
31) Il concedere l'uso anticipato dell‟ opera con i relativi impianti o di parte di essa, che venisse richiesto dall‟ Amministrazione (nelle more della redazione ed approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione) senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; all‟ atto della presa in consegna anticipata dell‟ opera dovrà essere constatato lo stato delle opere realizzate compilando e firmando apposito verbale a norma delle vigenti disposizioni e nel rispetto di quanto disposto dall‟ art. 200 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.. La presa in consegna anticipata dell‟ opera o di parte di essa non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e sulle eventuali conseguenze dell‟ appaltatore.

32) La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione creda di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.
33) La consegna prima del collaudo all'Amministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell‟ opera così come costruita, inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi della descrizione od indicazione dei materiali ed apparecchiature utilizzati negli impianti.
34) Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta é tenuta a fornire all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori.
35) Nel caso in cui siano compresi nell‟ appalto lavori di fornitura e posa di impianti di elevazione, l‟ appaltatore è tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati del progetto esecutivo e di tutta l‟ ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente ed a fornire all‟ Amministrazione appaltante il collaudo relativo agli impianti medesimi i cui oneri, in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 31, sono a totale carico dell‟ appaltatore.
36) A lavori ultimati e prima dell‟ approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione l'appaltatore dovrà fornire le Dichiarazione di Conformità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.
37) A lavori ultimati e prima della consegna dell‟ opera e/o di parti di essa dovrà inoltre

provvedere alla pulizia generale dell‟ opera stessa, anche avvalendosi, previa richiesta di autorizzazione al subappalto se ed in quanto necessaria, di ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa. Nell'eventualità che l'appaltatore non ottemperasse a tale onere, l'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.

13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Con la sottoscrizione del contratto d‟ appalto, l‟ appaltatore dichiara:
1) di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
2) di aver valutato nell‟ offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della mano d‟ opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e sul corrispettivo dell‟ appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od onere provvisionale o di sicurezza. L‟ appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l‟ esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.
Con l‟ accettazione dei lavori l‟ Appaltatore dichiara di avere la possibilità, i mezzi necessari e la mano d‟ opera per procedere all‟ esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva.
A norma dell‟ art. 2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all‟ atto della stipulazione del contratto l'Impresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l‟ ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta. L‟ Impresa appaltatrice prende atto che, a norma dell‟ art. 2, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell‟ Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.